

75

Número della proposta

18

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869-70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 9. Marzo 1870.
dal Ministro dei Lavori Pubblici

O G G E T T O

Relatore

Approvata nella tornata del

186

76

✓ 18

SESSIONE 1869-70

MEMORIA DELLA I LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentata dal ministro dei lavori pubblici

(GADDA)

nella tornata del 7 marzo 1870

Franchigia postale ai membri del Parlamento

SIGNORI! — Nella tornata del 21 giugno 1867, mentre la vostra Commissione del bilancio proponeva che « dal primo agosto 1867 fosse abolita la franchigia postale accordata ai membri del Parlamento », dopo breve discussione venne dalla Camera approvata una proposta così formulata:

« La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge diretto a regolare il sistema della franchigia postale per i membri del Parlamento. »

Il ministro dei lavori pubblici non mancò, in adempimento di quest'obbligo, di prendere in esame lo argomento e di concretare i suoi studi in alcune proposte legislative, per modo che il riferente, di accordo coi suoi colleghi, è in grado di sommettere alle deliberazioni del Parlamento un disegno di legge rispondente al voto manifestato, tanto in relazione alle ragioni che spinsero la Camera a domandare una nuova legge sulla materia, quanto tenuto conto delle convenienze postali e del vantaggio delle sue entrate.

La franchigia massima accordata oggi alle persone dei membri del Parlamento non può considerarsi altrimenti che come un complemento di larghezza in armonia allo articolo 37 dello Statuto del regno, il quale sancisce il diritto di petizione, e quindi come un'agevolezza a tutti i cittadini di mettersi in relazione coi rappresentanti della nazione, in quanto a cose di pubblico interesse, o di particolare richiamo in favore dei

propri diritti, bisogni che sono più frequenti fra i rappresentanti di un collegio ed i propri elettori. Efecto necessario di tale principio doveva essere la estensione della franchigia in discorso alle corrispondenze tutte, ancorché di carattere privato, non essendo possibile di sceverare queste ultime dalle prime.

Tale sistema di franchigia però, abilitando a giovarsi senza alcuna riserva tutti coloro che, per ogni privato desiderio, si rivolgono ai rappresentanti della nazione, senza consultare il diritto e la opportunità delle loro istanze, doveva produrre i vivi richiami del maggior numero dei senatori e deputati, i quali, oltre a provare un crescente disturbo per effetto della gratuità del mezzo di trasmissione, si veggono soventi nella necessità di tenere una viva corrispondenza, fastidio non lieve, e con danno economico, per le spese occorrenti allo affrancamento delle risposte. Per tal modo, essi dicono, bene a ragione, che, mentre la franchigia di cui godono ha apparenze di un privilegio, si risolve in sostanza in una tassa abbastanza grave, imposta su di loro per ragione dell'uffizio cui sono deputati. E ciò indipendentemente dal danno allo erario pubblico, al quale vanno sottratte le tasse di un considerevole numero di corrispondenze, nè relative al pubblico servizio, nè dirette allo scopo cui deve mirare la franchigia dei membri del Parlamento.

Ad ovviare agli inconvenienti brevemente riepilogati,

il Ministero dei lavori pubblici volle innanzi tutto rendersi conto del modo in cui questa materia è regolata presso le nazioni estere, ed ebbe a convincersi che presso nessuna esiste esempio di franchigia ai membri delle Assemblee legislative senza limite di provenienza, di forma, di tempo e di residenza.

E di vero, in Francia e nel Belgio non è accordata franchigia postale di sorta ai senatori ed ai deputati.

In Inghilterra neppure godono tale concessione i membri del Parlamento, e solo possono spedirsi in franchigia ad uno di essi le petizioni dirette al Parlamento, purchè il peso non ecceda le due libbre e sieno sotto fascia, senza alcuna lettera o piego chiuso.

La Prussia, nella recente legge del 5 giugno 1869 sulle franchigie postali nel territorio della Confederazione germanica, non ammette franchigia alcuna relativamente ai membri della Dieta, ma semplicemente quella per le corrispondenze dirette alla Dieta e da essa spedite, ugualmente che pel Parlamento doganale.

Nella Svizzera poi la franchigia, di cui è caso, è regolata interamente dai seguenti due articoli del regolamento 13 giugno 1862 del Consiglio federale, in esecuzione degli articoli 35, 36, 37 della legge federale del 6 febbraio 1862 sulle tasse postali:

« Art. 1. Jouissent de la franchise de port les membres de l'Assemblée fédérale et du tribunal fédéral, ou de leurs Commissions, pour les correspondances qu'ils expédient et qu'ils reçoivent pendant la durée des Sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent les Sessions. »

Il resto dell'articolo riguarda gli altri funzionari della Confederazione dei Cantoni, ecc.

« Art. 11 (formalités). Les autorités, fonctionnaires et personnes qui, à tenue des dispositions précédentes, sont admis à la franchise de port, doivent pour en jouir observer les formalités suivantes :
a) Les membres de l'Assemblée fédérale, du tribunal fédéral ou de leurs Commissions (art. 1 a) devront mettre sur les lettres, qu'ils expédient, leur nom et le titre en vertu duquel ils réclament la franchise (Conseiller national, etc.)

« Les lettres qui leur sont adressées doivent pareillement porter ce titre sur la suscription. »

Premesse così le condizioni di fatto, che si riferiscono allo stato attuale presso di noi, e presso alcune delle principali nazioni straniere, non che accennate le cause per le quali è reclamata una riforma, il riferente non crede inopportuno compendiarvi succintamente diversi progetti che il Ministero dei lavori pubblici formulò

innanzi di fermarsi a quello, che oggi sottopone alle vostre deliberazioni, e ciò per mettervi in grado di meglio valutare la proposta attuale.

Il primo concetto che si presentò sulla franchigia postale ai membri del Parlamento fu quello di abolire affatto, concedendo a ciascun senatore e deputato francobolli per un determinato valore, da servire allo affrancamento delle corrispondenze da loro spedite, in adempimento delle funzioni del loro mandato.

Questo progetto dovette essere eliminato, perché il francobollo è una carta di valore, e perchè, dovendo necessariamente essere uniforme la quantità che ne sarebbe somministrata a ciascun senatore e deputato, dovunque si trovassero, ne deriverebbe una manifesta sproporzione ai bisogni, che certo non possono dirsi eguali, a seconda delle particolari circostanze, che influiscono sulla maggiore o minore partecipazione ai lavori legislativi.

Lasciando per altro al savio apprezzamento della Camera tali ragioni, esse parvero tali al Ministro proponente da dover rivolgere i suoi studi ad altre poste.

Col secondo progetto si sopprimeva adirittura ogni franchigia postale ai membri del Parlamento, e si sarebbe solo conservata quella per le comunicazioni e per le stampe loro dirette dalle rispettive presidenze delle due Camere. Se non che, a conciliare meglio il voto emesso dalla Commissione del bilancio del 1867 col concetto che died luogo alla proposta di codesta Camera del 21 giugno dello stesso anno, si credeva che la misura radicalmente abolitiva dovesse essere accompagnata dalla abolizione anche di ogni sopratassa alle corrispondenze spedite, senza affrancamento, la cui mancanza produce aggravio o penalità ai corrispondenti.

Questo secondo progetto per fermo sarebbe tornato di vantaggio allo erario, e di semplice applicazione nei rapporti del servizio postale, ma forse non avrebbe corrisposto abbastanza ai bisogni dei membri del Parlamento, anche per lo stretto esercizio delle funzioni.

Un terzo progetto finalmente si basava sul concetto di sopprimere ogni franchigia per le corrispondenze indirizzate ai membri del Parlamento, adottando invece la franchia per quelle dirette da essi, comunque ed a chiunque, limitatamente però al carteggio spedito dalla sede della Camera legislativa.

La ragione informativa di questo disegno si riscontra nelle idee più volte manifestate intorno alla con-

Tutti i
membri del
Parlamento

Reale
Se

venienza di concedere la franchigia /piuttosto alle risposte dei senatori e deputati/che alle proposte di coloro quali ad essi si rivolgono, ma la condizione restrittiva, cioè del dover quelle corrispondenze partire dalla sede del Parlamento, condizione indispensabile del resto, per non dar luogo ad abusi possibili e ad un allargamento troppo vasto sulla franchigia attuale, fecero temere che il beneficio fosse insufficiente.

Procedendo in via di eliminazioni, parve al riferente che il sistema seguito nella Svizzera fosse quello/che più d'ogni altro corrispondesse alla generalità degli scopi/che si vogliono raggiungere, i quali si possono comprendere nel mettere i membri del Parlamento nella condizione di giovarsi della posta senza onere proprio, per tener vive quelle corrispondenze/di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il progetto di legge in effetti, che si propone di adottare, mentre porge il modo alle Presidenze delle due Camere di ricevere e spedire senza limitazione le corrispondenze loro dirette o ~~a loro spediti~~, limita per i senatori e deputati questa doppia facoltà a due condizioni/di tempo e di luogo, cioè al carteggio scambiato durante il tempo in cui sono aperte le Camere legislative, e che sono dirette alla sede del Parlamento o partono da essa. In ciò nulla è cambiato da quanto ha luogo presso la Confederazione Elvetica. Solo fu fatta variazione nelle formalità dirette a constatare la provenienza delle corrispondenze da parte dei membri del Parlamento, perché/mentre il regolamento svizzero ammette il contrassegno a mano dello speditore, si è creduto necessario presso di noi sostituire il contrassegno a bollo.

Per evitare poi praticamente ogni difficoltà/ed assicurare ad un tempo la maggiore garanzia possibile

alle corrispondenze spedite dai senatori e deputati, le buche d'impostazione presso le Camere sarebbero collocate in modo da non avere comunicazione col pubblico, affinché le lettere ne fossero estratte a tempo debito ed inviate all'inizio di posta, dopo improntate del contrassegno a cura delle medesime segreterie.

Simile modifica in confronto del sistema svizzero/ebbe doppio motivo: quello di non far conoscere, mediante il contrassegno a mano, la persona che spedisce la lettera, il che, in molti casi, può esser contrario alle cantele di cui va circondato il segreto epistolare, e quello di una pratica attuabilità di controllo da parte degli uffizi postali, i quali certamente non potrebbero riconoscere le firme apposte dal gran numero di senatori e deputati, di cui si compongono le nostre Camere legislative.

Riepilogando le esposte cose, egli è indubitato che il progetto qui unito, se da un lato conserva ai senatori e deputati la franchigia di cui ora godono, dall'altro li abilita ad usare di eguale franchigia per le corrispondenze da loro spedite, il ~~che~~ uno degli appunti principali alle vigenti disposizioni. Nè a siffatto beneficio/sovraccarico troppo grave contrappeso lo abbandonare la incondizionata concessione di franchigia ora esistente/per tutte le corrispondenze dirette dovunque ed in tutto il periodo della legislatura ai membri del Parlamento.

Qualora, pertanto, queste idee ottengano favore presso di voi, tenuto anche ragione della necessità di una proposta/che concili i bisogni degli onorevoli rappresentanti della Nazione colle esigenze del pubblico erario, il riferente ha fiducia che sarete per dare approvazione allo schema di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni.

— rispettive

1, 1,

qual effetto
formava

/senza posta fare

1,

1,

Progetto di Legge.

Art° 1°

C'è ammessa alla franchigia postale senza alcuna limitazione la corrispondenza diretta alla Presidenza del Senato ed alla Camera dei Deputati, nonché quella dalla medesima spedita.

Art° 2.

C'è pure ammessa in franchigia ma limitatamente al periodo di tempo in cui sono aperte le Camere legislative e al luogo ove ha sede il Parlamento, la corrispondenza diretta ai Senatori e Deputati e quella dai medesimi spedita.

Art° 3.

Per godere della franchigia di cui agli articoli precedenti, la corrispondenza spedita dalla Presidenza, dai Senatori e dai Deputati dovrà portare un contrassegno a bollo che ne indichi la provenienza,

Decreto di 24 Aprile 1863

e quella ai medesimi Giretta
la qualifica sull'indirizzo
delle Presidenti, Del Senatori
• Del Deputato

La Cirezione Generale
del Regno provvederà le rispettive Presi-
denze del Giro contrassegnar a
bollo.

Art° 4°.
E' abrogato l'art 32 della
Legge 5 Maggio 1862 n. 604.
in quanto concerne la franchi-
gia dei Membri Del Parlamento.

Un regolamento approvato
per rege decreto provvederà
alla cessione della presunta
legge che andrà in vigore il

PROGETTO DI LEGGE

Vedasi al punto foglio
del progetto di legge

Art. 1.

~~La franchigia postale concessa ai senatori e deputati per l'articolo 32 della legge 5 maggio 1863 è così come segue:~~

Art. 2.

~~Sono ammesse in franchigia senza alcuna limitazione, le corrispondenze per l'interno del regno dirette alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, e quelle delle medesime spedite~~

Art. 3.

~~La stessa franchigia è attribuita ai senatori e deputati, ma limitatamente al periodo in cui sono aperte le Camere legislative e per le corrispondenze dirette dal luogo ove ha sede il Parlamento, che partono dal medesimo.~~

Art. 4. 2.

~~Perchè le corrispondenze di cui nei precedenti articoli sono ammesse in franchigia, è necessario che quelle spedite dalle Presidenze, dai senatori e dai deputati abbiano un contrassegno a bollo, che ne indichi la provenienza, e che quelle loro dirette portino sull'indirizzo la qualifica delle Presidenze, del senatore o del deputato.~~

~~La direzione generale delle poste provvederà le rispettive Presidenze dei contrassegni a bollo.~~

Art. 5. 3

~~Un regolamento approvato per regio decreto provvederà alla esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il~~

*Rose and a few
fall*

ff 152

Camerai dei Deputati

Progetto di Legge

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (Gadda) nella Camera il 21 giugno 1877
9 Maggio 1877

Franchigia statale ai Membri del Parlamento

Signori! Nella tornata del 21 giugno 1877, mentre la vostra commissione del Bilancio proponeva che « dal più presto possibile 1877 possa essere istituita la franchigia statale accordata ai Membri del Parlamento », mentre dopo breve discussione venne dalla Camera approvata una proposta così formulata:

« La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge diretto a regolare il sistema della franchigia statale fra i Membri del Parlamento. » Il Ministro dei Lavori Pubblici non mancò in adempimento di quest'obbligo definendosi in esame lo argomento e di concretare i suoi studi in alcune proposte legislative, per modo che il riferente, di accordo co' suoi colleghi, è in grado di sommittere allo deliberazione del Parlamento un disegno di legge rispondente al voto manifestato, tanto in relazione alle ragioni

che spingere la Camera a demandare
una nuova legge sulla materia, quan-
do tenute conto delle convenienze pubbli-
che e del vantaggio delle sue entrate.

Tale franchigia massima accordata
oggi alle persone che Membri del Par-
lamento non può considerarsi altrettan-
to che come un complemento di
lucchetto in armonia allo Art. 37
dello Statuto del Regno, il quale pone
riso il diritto di petizione, e quindi
come un'agevolazione a tutti i cittadi-
ni di mettersi in relazione coi rappre-
sentanti della Nazione, in qua-
to a cose di pubblico interesse, o di fa-
cili richiami in favore dei pri-
pri diritti, bisogni, che sono fisi-
camente più i rappresentanti de-
necessario di propri elettori. Ef-
fettuon necessario di tale principio do-
ver avessere la estensione della fran-
chigia in discorso alla corrisponden-
za tutte, anche che di carattere pri-
vato, non essendo possibile severare
queste ultime dalle prime.

Tale sistema di franchigia
però, abilitando a giovarsi di questa
ultima riserva tutti coloro che, per
ogni privato desiderio, si rivolgono
ai rappresentanti della Nazione,
senza consultare il diritto o la op-
portunità delle loro istanze, dovrebbe
prestare i vivi richiami del mag-
gior numero dei Senatori e Deputati
eguali, oltre a procurare un insopporto
disturbo per effetto della gratuità
del mezzo di trasmissione, si-

15

vengono severti nella necessità di tenere una viva corrispondenza, un fastidio non lieve, e con danni economici, per le spese ecurrenti allo appiancamento delle risposte. Per tal modo, essi dicono, viene a ragione che, mentre la franchigia di cui godono ha le apparenze di un privilegio, si risolve in sostanza in una tassa abbastanza grave, impostata su di loro, per ragione dell'ufficio cui sono deputati. E ciò indipendentemente dal danno alle finanze pubbliche, al quale vanno sottratte le tasse di un considerabile numero di corrispondenze, né relative al pubblico servizio, né diretto allo scopo nel quale mirare la franchigia dei Membri del Parlamento.

Ad evitare agli inconvenienti brevemente riepilogati, il Ministero dei Gouverni Pubblici volle innanzitutto rendere conto del mede in cui questa materia è regolata presso le principali Nazioni Estere, e colse a convincersi che presso nessuna esiste esempio di franchigia cui Membri delle Assemblee legislative siano limitate di persona, di forma, di tempo e di residenza.

E di vero: in Francia e nel Belgio non è accordata franchigia postale di sorta ai Gouverni o ai Deputati.

In Inghilterra neppure godono tale concessione i Membri del Parlamento, e solo possono spedirsi in franchigia in uno di essi le Petizioni dirette al Parlamento, purché il personer acceda a due libri e fimo sotto fascia,

senza alcuna tassa o pioge chiesto.

In Prussia nella recente legge del 5 giugno 1859 sulle franchigie postali nel territorio della Confederazione Boemica non ammette franchigie ulteriori relativamente ai Membri della Dieta, ma semplicemente quelle corrispondenti dirette alla Dieta e da essa spedite egualmente dal Parlamento Germanico.

Sulla Giurisdizione sui franchigia di cui è uso i regolamenti internazionali seguenti due articoli del Regolamento 13 giugno 1852 dell'Assemblea Federale, in sostituzione degli articoli 35, 37, 38 della Legge Federale del 3 febbrajo 1852 sulle tasse postali:

"Art. I."

"Jouissent de la franchise de port les Membres de l'Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral, ou de leurs commissions, pour les correspondances qui ils expédient et qui ils reçoivent pendant la durée des sessions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent les sessions;

Il resto dell'articolo riguarda gli diplomatici funzionari della Confederazione dei Cantoni etc etc.

"Art. II. (Formalités)

"Les autorités, fonctionnaires et personnes qui, à l'encontre des dispositions précédentes, sont admis à la franchise de port, doivent pour en jouir observer formalités suivantes:

"a) Les Membres de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral ou de leurs Commissions (art. I. a.) devront mettre sur les lettres, qui ils expédient, leur nom et le titre en vertu duquel ils réclament la franchise (Conseiller national etc.)

Les lettres qui leur sont adressées doivent par conséquent porter ce titre sur la subscription.

Venisse così le condizioni di fatto, che si riferiscono allo Stato attuale, presso di noi, e presso tutte le altre principali ragioni italiane, nonché accennate le cause per le quali è reclamata una riforma il rispetto non crede inopportuno compendiarvi succintamente diversi progetti che il Ministero dei Lavori Pubblici fermò innanzi a disfarsi di questo, che oggi sottopone alle vostre deliberazioni, e ciò permetterebbe di meglio valutare la proposta attuale.

Il primo concetto che si presentò sulla franchigia postale ai Membri del Parlamento fu quello di abolirsi i suffetti, concedendo a ciascun Senatore e Deputato francobolli per un determinato valore, da ricevere allo pagamento delle corrispondenze da loro spedite in esecimento delle funzioni del loro mandato.

Questo progetto dovette essere eliminato perché il francobollo è una carta di valore, e perché doveva necessariamente essere uniforme la quantità che ne sarebbe somministrata a ciascun Senatore e Deputato, doverugge si trivassero, ne deriverebbe una manifesta sproporzione ai bisogni, che certo non possono dirsi eguali al fondo delle particolari circostanze che influiscono sulla maggiore o minore partecipazione ai lavori legislativi.

Lasciando peraltro al Savio appresoché plausibile la Camera tali ragioni, esse parvero talvolta al Ministro favorevoli da dover rivolgersi suoi studi ad altre proposte.

Del secondo progetto si sopprimeva del-
dirittura ogni franchigia postale ai Mem-
bri del Parlamento, e si sarebbe stato con-
servata quella per le comunicazioni e
per le stampe dirette delle rispettive
Presidenti delle due Camere. Se non che,
avvenuti meglio il voto emesso dalla
Commissione del Bilancio del 16 giugno
conclotto che die luogo alla proposta di co-
esta Camera del 21 giugno delle stesse
anne, si credeva che la misura radicat-
mente abilitativa dovesse essere accompa-
gnata dalla abolizione anche di ogni
soprattassa alle corrispondenze spedito-
senza riconoscimento, su cui mancava
procedere aggravi o penalità né corrispon-
denti.

Questo secondo progetto per primo face-
rà tornare di vantaggio alle Camere e di
semplificare apprezzabilmente i rapporti dei
servizi postali, ma forse non avrebbe corri-
sposto altrettanto a un bisogno dei Membri
del Parlamento, anche per le strette giuri-
zie delle funzioni che loro incombono.

Un terzo progetto finalmente si farà
var sul concetto di sopprimere ogni fran-
chigia per le corrispondenze indirizzate
ai Membri del Parlamento, accettando
invece la franchigia per quelle dirette
da esse, comunque e a chiunque, limita-
tamente pure al carteggiio spedito dalla
sede della Camera legislativa.

La ragione informativa di questo
disegno si riscontra nelle idee più vol-
te manifestate intorno alla convenienza
di concedere la franchigia fin dall'atto
risposto dai Senatori e Deputati che alle

proposte di voto, i quali ad esse si rivol-
gono, ma la condizione restrittiva, cioè
del dovere quelli corrispondente partire
dalla sede del Parlamento, condizione in-
dispensabile del resto, per non dar luogo
ad abusi possibili e ad un astoramen-
to troppo vasto sulla franchigia attuale,
fa ritenere che il beneficio fosse in-
sufficiente.

Prevedendo in via di eliminazione,
pare al riferente che il sistema segui-
to nella Svizzera fosse quello che più
degli scopi che si vogliono raggiungere,
i quali si possono comprendere nel met-
tere i Membri del Parlamento nella
condizione di giovarsi della Posta fin-
sionere proprie, per tener vice queste
corrispondenze di cui possono aver bisogno
nella esercizio delle proprie funzioni.

Il progetto di legge in effetti, che si
propone di adottare, mentre prege il mezzo
alle Presidenze delle due Camere di
ricevere e spedire senza limitazione le
corrispondenze loro dirette e da loro spedite,
limitata poi Genitori e Deputati questa
stessa facoltà a due condizioni, di tem-
po e di luogo, cioè al carteggi scambiato
durante il tempo in cui s'ouvrano le la-
mure legislative, e che sono dirette alla
sede del Parlamento o partane d'essa.
In ciò nulla è cambiato da quanto ha
luogo presso la confederazione Svizzera.
Tutto pur fatta variazione nella formalità
dirette a constatare la provenienza
delle corrispondenze da parte dei Mem-
bri del Parlamento, perché mentre il

regolamento. Tuttavia ammette il contrassegno e manc della spedizione, se è cresuta necessaria presso di noi sostituire il contrassegno a tutto.

Per evitare poi praticamente ogni difficoltà ed assicurare al più tempo la maggiore quantità possibile alle corrispondenze spedite dai Senatori e Deputati, le buste di impostazione presso le Camere sarebbero collocate in modo da non avere comunicazione col pubblico, affinché le lettere non fossero estratte a tempo debito ed inviate all'Ufficio di Poste, dopo imposta del contrassegno a cura delle medesime Segreterie.

L'unica modificazione che formava confronto del sistema Vithse, ebbe dopo motivo: quello di non far conoscere, mediante il contrassegno a mano, la persona che spedisce la lettera, il che, in molti casi, può esser contrario alle cause di cui variscondato il segreto epistolare, e quello di una pratica attuabilità di controllo da parte degli Uffici postali, i quali certamente non potrebbero riconoscere le firme apposte dal gran numero di Senatori e Deputati di cui si compongono le nostre Camere legislative?

Niepiù quando le apposite cose egli è intuibile che il progetto qui unito sia un solo conservar ai Senatori e Deputati la franchigia di cui ora godono, dall'altro l'abilità di usare di quale franchigia per le corrispondenze da loro spedite, il che era uno

degli appunti principali delle regole
d'istituzioni. Si è a sufficie
dove vedersi troppo grave contrappeso
la abbondanza la incognita con-
cessione di franchigie, esistente
per tutte le corrispondenti dirette do-
vunque si in tutte il periodo della le-
gislatura ai Memori del Parlamento.

Quattro, pertanto, queste idee
ottengono favore presso di voi finora
anche ragione della necessità di
una proposta che concili i bisogni
degli interessi. L'appresentanza del-
la Nazione e le esigenze del pub-
blico. E varie il riferite ha fiducia
che sarete per dare approvazione
allo schema di legge che i sottopo-
sti alle vostre deliberazioni.

Projecto di Legge
sulla franchigia postale
ai Membri del Parlamento

Art. 1:

La franchigia postale connessa ai Senatori e Deputati per l'art. 32 della legge 5 Maggio 1862 è regolata come segue:

Art. 2:

Sono ammesse in franchigia, senza alcuna limitazione, le corrispondenze per lo interno del Regno dirette alle Presidenze del Senato e della Camera dei Deputati, e quelle delle medesime spedite.

Art. 3:

La stessa franchigia è riconosciuta ai Senatori e Deputati, ma limitatamente al periodo in cui sono aperte le Camere legislative e per le corrispondenze dirette al luogo ove ha sede il Parlamento, o che partono da lì medesimo.

Art. 4:

Perché le corrispondenze discusse procedente articoli siano ammesse in franchigia, è necessario, che quelle spedite dalle Presidenze, dai Senatori, dai Deputati abbiano un contrassegno a bollo, che ne indichi la provenienza, e che quelle loro dirette portino sull'indirizzo la qualifica della Presidenza, del Senatore o del Deputato.

La Direzione Generale delle Poste

proverrà le rispettive Presidenze
o decessori assai a bello.

Art. 5:

Un Regolamento approvato per
Decreto provvederà alla esecuzione
della presente legge che andrà in
vigore il

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Si nostri Ministri Segretari di Stato dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati di presentare al Parlamento un progetto di legge per la Franchigia postale ai membri del Parlamento, ed a sostenerne la discussione -

Dato a Milano l' 4 Marzo 1870.

